SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 settembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Università commerciale «Luigi Bocconi»

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2006.

Annullamento straordinario, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento, di alcune disposizioni dello statuto del comune di Calenzano, introdotte dalla deliberazione del consiglio comunale n. 52 in data 26 aprile 2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p)*,della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 9, 9-*bis*, 21, 32-*bis* e 39 dello statuto del comune di Calenzano (Firenze), come modificato con la deliberazione n. 52 in data 26 aprile 2005 del consiglio comunale, che hanno esteso il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni comunali agli stranieri non comunitari residenti nel comune;

Udito il parere n. 553/2006 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione I in data 5 aprile 2006, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento, delle seguenti disposizioni dello statuto del comune di Calenzano, introdotte dalla deliberazione del consiglio comunale n. 52 in data 26 aprile 2005:

a) art. 9, comma 2, primo periodo, limitatamente alle parole «e senza discriminazioni di nazionalità dagli elettori del comune così come disposto dall'art. 9-*bis*»;

b) art. 9-*bis*;

c) art. 21, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole «e senza discriminazioni di nazionalità dagli aventi diritto al voto»;

d) art. 32-*bis*;

e) art. 39, comma 1-*bis*.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2006
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 9, foglio n. 264

06A08709

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2006.

Annullamento straordinario, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento, del comma 5-*bis* dell'articolo 2 dello statuto del comune di Ragusa, introdotto dalla deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 16 gennaio 2004.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p)*,della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2, comma 5-*bis*, dello statuto del comune di Ragusa, introdotto dalla deliberazione consiliare n. 2 in data 16 gennaio 2004, che consente «anche ai cittadini stranieri di provenienza extraeuropea o apolidi residenti stabilmente nel territorio comunale di esercitare, nei termini consentiti dalla normativa, il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni amministrative»;

Udito il parere n. 1842/06 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione I del 24 maggio 2006, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006, alla quale è stato invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento, del comma 5-*bis* dell'art. 2 dello statuto del comune di Ragusa, introdotto dalla deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 16 gennaio 2004.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2006
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 9, foglio n. 265

06A08710

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006.

Annullamento straordinario, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento, di alcune disposizioni dello statuto del comune di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 6, comma 4 e 39, comma 1-*bis* dello statuto del comune di Firenze, introdotti con la deliberazione consiliare n. 616 in data 24 novembre 2003, nonché l'art. 2 del regolamento per l'elezione dei consigli di quartiere, come sostituito con la deliberazione consiliare n. 617 in data 24 novembre 2003, nella parte in cui riconoscono il diritto di elettorato attivo e passivo nell'elezione dei consigli di quartiere agli stranieri non comunitari residenti stabilmente nel comune di Firenze da almeno un anno;

Udito il parere n. 556/2006 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione I del 5 aprile 2006, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento, delle seguenti disposizioni:

a) art. 6, comma 4, dello statuto del comune di Firenze limitatamente alle parole «nonché i cittadini stranieri provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione europea per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 39»;

b) art. 39, comma 1-*bis*, dello statuto del comune di Firenze, limitatamente alle parole «nonché i cittadini stranieri maggiorenni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea residenti stabilmente nel comune da almeno un (1) anno»;

c) art. 2, comma 1, del regolamento per le elezioni dei consigli di quartiere del comune di Firenze, limitatamente alle parole «o non appartenenti»;

d) art. 2, comma 2, del medesimo regolamento, limitatamente alle parole «provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che risiedono stabilmente nel comune da almeno un (1) anno, unitamente a quelli».

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2006
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 9, foglio n. 313

06A08711

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° settembre 2006.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive «Clorotoluron», «Clorotalonil» e «Tribenuron metile» di fonti diverse da quelle iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con decreti del Ministero della salute del 7 marzo 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti i decreti ministeriali del 7 marzo 2006 di recepimento delle direttive 2005/53/CE e 2005/54/CE del 16 settembre 2005, relative all'iscrizione di alcune sostanze attive, tra le quali «Clorotoluron», «Clorotalonil» e «Tribenuron metile», nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti, in particolare, gli articoli 2, comma 2, dei citati decreti ministeriali 7 marzo 2006, che stabiliscono l'obbligo per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti «Clorotoluron», «Clorotalonil» o «Tribenuron metile» di presentare al Ministero della salute entro il 28 febbraio 2006, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Viste le istanze presentate dai titolari dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti sostanze attive tecniche «Clorotoluron», «Clorotalonil» o «Tribenuron metile» di fonti diverse da quelle iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Viste altresì le autorizzazioni rilasciate da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo relativo a sostanze attive tecniche «Clorotoluron», «Clorotalonil» o «Tribenuron metile» di fonti diverse da quelle iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il documento Sanco 10796/2003 - revisione 8.0 del settembre 2004[1], che definisce fasi, procedure e linee guida armonizzate del processo di ri-registrazione dei prodotti fitosanitari a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che, in sede comunitaria, sono tuttora in corso le verifiche dell'identità ed equivalenza delle sostanze attive di fonti diverse da quelle incluse nell'allegato I e della rispondenza ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fascicoli presentati a sostegno dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto;

———

[1] DG Sanco: Direzione generale della salute e tutela dei consumatori, presso la Commissione dell'Unione europea; il documento è reperibile nel sito http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/publications_en.htm

Viste inoltre le note 28977 del 9 agosto 2006 e 30305 del 31 agosto 2006, inviate dalla Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione alla commissione Sanco per acquisire chiarimenti sulle verifiche in corso e sull'adozione di provvedimenti armonizzati, al fine di evitare disparità nelle decisioni assunte dai singoli Stati membri;

Ritenuto di conseguenza di dover sospendere, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dei citati decreti ministeriali 7 marzo 2006, i prodotti fitosanitari contenenti «Clorotalonil», «Clorotoluron» o «Tribenuron metile» di fonti diverse da quelle iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attesa della conclusione delle verifiche in corso;

Decreta:

Art. 1.

È sospesa a far data dal 31 agosto 2006 l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, contenenti CLOROTALONIL, CLOROTOLURON O TRIBENURON METILE di fonti diverse da quelle iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attesa della conclusione delle verifiche in corso.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 agosto 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

s.a. «Clorotalonil»: prodotti fitosanitari a base di s.a. di fonte diversa da quella iscritta in allegato I, sospesi a partire dal 31 agosto 2006:

N° reg	Nome prodotto	Data registr.	Impresa
009561	DEFENDER COMBI	13/03/98	Agroqualita' Srl
010248	CLORTIL DF	10/01/00	Agroqualita' Srl
008829	ORTOFLO	19/04/96	Chemia SpA
007207	RUBICLOR	03/07/87	Gowan Comercio Internacional E Servicos, Limitada
005802	CLORTOCAF RAMATO DRY FLOW	27/03/84	Isagro SpA
006888	CUPROSTAR CL	14/11/86	Isagro SpA
007042	SIACRIT C	16/04/87	Isagro SpA
007051	CLORTOCAFFARO FLOW	16/04/87	Isagro SpA
007427	CLORTOCAF RAMATO FLOW	25/02/88	Isagro SpA
008453	DIATAB WDG	16/11/93	Isagro SpA
008660	CLORTOCAFFARO DRY FLOW	31/01/95	Isagro SpA
012034	CONCORDE STAR	18/03/04	Isagro SpA
012035	EMINENT STAR	18/03/04	Isagro SpA
003518	CLORTOSIP	10/03/80	Sipcam SpA
004742	CLORTOSIP RL	02/04/82	Sipcam SpA
005866	CLORTOSIP L	06/04/84	Sipcam SpA
008384	CLORTOSIP DF	07/08/93	Sipcam SpA
008947	CLORTOSIP WDG	25/10/96	Sipcam SpA
009647	CLORTONIL WG	28/05/98	Sipcam SpA
007502	VISCLOR 54 L	07/06/88	Vischim Srl
008912	VISCLOR 40 L	06/08/96	Vischim Srl
009750	VISCLOR 75 WG	16/09/98	Vischim Srl

s.a. «Clorotoluron»: prodotti fitosanitari a base di s.a. di fonte diversa da quella iscritta in allegato I, sospesi a partire dal 31 agosto 2006:

N° reg	Nome prodotto	Data registr	Impresa
007983	ZODIAC DICURAN DFF	25/07/91	Bayer Cropscience Srl
007320	CLORTOBAS	16/12/87	Diachem SpA
006350	GRAMINEX PB	16/05/85	Terranalisi Srl
007326	GRAMIN FL	16/12/87	Terranalisi Srl

s.a. «Tribenuron metile»: prodotti fitosanitari a base di s.a. di fonte diversa da quella iscritta in allegato I, sospesi a partire dal 31 agosto 2006:

N° Reg.	Nome prodotto	Data reg.	Impresa
012789	TIBER STAR 75	19/09/05	Genetti Srl-GmbH
012237	HELMSTAR 75 DG	19/01/06	Helm AG
012346	GRENADIER 75 WG	14/09/04	Scam SpA

06A08615

DECRETO 8 settembre 2006.

Rettifica del decreto 3 gennaio 2006, di autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Prodigy», registrato al n. 12858.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 3 gennaio 2006, modificato successivamente con decreto del 4 aprile 2006, con il quale è stato registrato al n. 12858 il prodotto fitosanitario denominato «Prodigy», contenente la sostanza attiva methoxifenozide, a nome dell'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Patroclo n. 21, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Considerato che erroneamente è stato indicato nel testo del decreto come limiti massimi di residui per la sostanza attiva methoxifenozide sulle drupacee 0,1 invece di 0,3 mg/kg e l'intervallo di sicurezza per l'uva da tavola 7 giorni anziché di 14;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 marzo 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota in data 13 luglio 2006 con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio in data 12 giugno 2006;

Decreta:

È rettificato il testo del decreto relativo al prodotto fitosanitario denominato PRODIGY registrato al n. 12858 in data 3 gennaio 2006 a nome dell'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Patroclo n. 21, nella parte relativa all'intervallo di sicurezza per l'uva da tavola che è di 7 giorni anziché di 14 e nella parte relativa ai limiti massimi di residui sulle drupacee che sono 0,3 mg/kg e non 0,1 mg/kg, come erroneamente indicato nel decreto sopracitato del 3 gennaio 2006.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio e che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRODIGY*

INSETTICIDA LARVICIDA SELETTIVO
PER LA DIFESA DELLE POMACEE, DELLE DRUPACEE, DELLA VITE, DEGLI AGRUMI

SOSPENSIONE CONCENTRATA

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione di PRODIGY
METOSSIFENOZIDE pura g 22,5 (240 g/l)
Coformulati q.b. a g. 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) *(prod. e conf.)*
Diachem spa - Caravaggio (BG) (*(prod. e conf.)*
SCB-Marle sur serre (France) *(prod. e conf.)*

Taglie autorizzate: 20 – 50 – 100 ml + 0,25 – 0,5 - 1 litro

Registrazione n. 12858 del 03/01/2006 del Ministero della Salute
Partita n .Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO

Generalità: PRODIGY è un insetticida non tradizionale specifico per la lotta contro le larve di lepidotteri. PRODIGY è un analogo mimetico dell'ecdisone. Agisce per ingestione inducendo il processo di muta nelle larve provocandone la morte. PRODIGY è selettivo nei confronti degli insetti utili e verso gli acari predatori; non induce acaro-insorgenza.

Istruzioni per l'uso:

Melo, pero: 40 ml/hl contro *Pandemis ceresana, Capua reticulana*: contro larve svernanti: 1 trattamento in pre-fioritura o a caduta petali; contro generazioni estive: 1-2 trattamenti per generazione, posizionando il primo trattamento a partire dalla comparsa ovature fino all'inizio della schiusura delle uova, e il secondo trattamento 15-20 giorni dopo. 40 ml/hl contro *Cydia pomonella, Eulia pulchellana* (1-2 trattamenti per generazione, posizionando il primo trattamento a partire dall'inizio dell'ovideposizione fino all'inizio della schiusura delle uova e il secondo trattamento 15-20 giorni dopo).
40 ml/hl conto *Cydia molesta* (1-2 trattamenti con intervallo di 15-20 giorni, posizionando l'ultimo trattamento almeno 14 giorni prima della raccolta).

Pesco, nettarino, albicocco: 50 ml/hl contro *Cydia molesta, Anarsia lineatella, Eulia pulchellana* (1-2 trattamenti per generazione, posizionando il primo trattamento tra l'inizio dell'ovideposizione e l'inizio della schiusura delle uova, e il secondo trattamento 15-20 giorni dopo).

Vite: 30-40 ml/hl contro *Lobesia botrana* (contro la prima generazione: 1 trattamento in pre-fioritura; contro le generazioni successive: 1-2 trattamenti per generazione, posizionando il primo trattamento all'ovideposizione e il secondo trattamento 15-20 giorni dopo.

Arancio, mandarino, clementino: 40 ml/hl contro *Phyllocnistis citrella* (2 trattamenti in miscela con olio bianco alla dose di 0,5 l/hl, posizionando il primo trattamento alla comparsa delle prima mine e il secondo trattamento 7 giorni dopo).

Le dosi indicate sono riferite a trattamenti a volumi normali (1200-1500 l acqua/ha per le pomacee e le drupacee, 1000 l acqua/ha per la vite, e 2000 l acqua/ha per gli agrumi). Per trattamenti a basso o ultra-basso volume, le dosi di prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con insetticidi e fungicidi, ad eccezione di quelli a reazione fortemente alcalina (es. poltiglia bordolese).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto non è fitotossico per le specie vegetali sopra riportate e le loro varietà.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno 14 giorni prima della raccolta per le pomacee, gli agrumi e l'uva da vino; 7 giorni per le drupacee e l'uva da tavola.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati).
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

PRODIGY*

FUNGICIDA

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione di PRODIGY
METOSSIFENOZIDE pura g 22,5 (240 g/l)
Coformulati q.b. a g. 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano

Taglie RIDOTTE autorizzate: **20 - 50 - 100 ml**

Registrazione n. 12858 del 03/01/2006 del Ministero della Salute
Partita n.: vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

06A08619

DECRETO 8 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Smartfresh», registrato al n. 12867.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata il 22 luglio 2002 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 4 febbraio 2005 dall'impresa Rohm and Haas France S.a.s., con sede legale in La Tour de Lyon - 185 Rue de Bercy - 75579 Paris Cedex 12 - Francia, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «Smartfresh», contenente la sostanza attiva 1-methylcyclopropene (1-MCP);

Visto il decreto dell'8 maggio 2006 di inclusione della sostanza attiva 1-methylcyclopropene (1-MCP) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/19/CE della Commissione del 14 febbraio 2006;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 31 marzo 2016 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva 1-methylcyclopropene (1-MCP);

Vista la nota dell'ufficio del 3 agosto 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 10 agosto 2006, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2016, l'impresa Rohm and Haas France S.a.s., con sede legale in La Tour de Lyon - 185 Rue de Bercy - 75579 Paris Cedex 12 - Francia, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SMARTFRESH, contenente la sostanza attiva 1-methylcyclopropene (1-MCP), con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Per la sostanza attiva 1-methylcyclopropene (1-MCP) sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
mele-susine-pomodori	0,01

Il prodotto è confezionato in sacchetti idrosolubili nelle taglie da g 2,5-3,5-4,9-6,3-6,8-7,7-9,1-9,4-12,9-17,8-24,6-34,0-46,9-64,7-89,3-123,2-155,3-187,9.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera IsleChem LLC, 2801 Long Road Grand Island New York, NY 14072 (USA).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12867.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SmartFresh^SM

(PRODOTTO IN POLVERE CONTENENTE SOSTANZA ATTIVA EVAPORABILE, VP IN SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Regolatore di crescita per trattamenti in post raccolta di mele, susine e pomodori.
Mantiene inalterata la buona qualità dei frutti contrastando gli effetti negativi causati dall'etilene.

Rohm and Haas France S.A.S.
La Tour de Lyon - 185 Rue de Bercy
75579 Paris Cedex 12 - France

Stabilimento di produzione:
IsleChem, LLC
2801 Long Road, Grand Island
New York, NY 14072 (U.S.A.)

Distribuito da:
Rohm and Haas Italia srl
Via Trieste, 25 - 22076 Mozzate – (Como)

Contenuto:	
1-metilciclopropene puro (1-MCP)	3,3%
Coformulanti q.b.a	100%

Registrazione del Ministero della Salute n° .... del

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Il prodotto formulato è contenuto all'interno di un diffusore in quantità diverse in funzione delle dimensioni della cella da trattare.
CONTENUTO: 2,5-3,5-4,9-6,3-6,8-7,7-9,1-9,4-12,9-17,8-24,6-34,0-46,9-64,7-89,3-123,2-155,3-187,9 g

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
SmartFresh^SM è una formulazione in polvere (VP) che, una volta sciolta in acqua, rilascia la sostanza attiva sotto forma di vapore tramite un apposito diffusore. Deve essere impiegato esclusivamente per i trattamenti di post-raccolta di frutti.
La sostanza attiva 1-metilciclopropene (1-MCP) è un inibitore dell'etilene. Inibisce la percezione dell'etilene sia da fonte interna che esterna legandosi al suo sito d'azione, evitando così gli effetti dannosi dell'etilene e mantenendo la qualità delle colture trattate durante il periodo di vita commerciale. Gli effetti dell'applicazione di SmartFresh^SM non sono permanenti, le colture trattate continuano la loro evoluzione in forma rallentata.

IMPIEGHI E DOSI

DERRATA	BENEFICI	EPOCA D'IMPIEGO	DURATA DEL TRATTAMENTO	DOSE
Mele (*)	Mantenimento della durezza e dell'acidità dei frutti e controllo del riscaldo superficiale	Trattare al più presto possibile dopo la raccolta e comunque entro 7 giorni	24 ore	43 mg/m³
Susine	Rallentamento della perdita di consistenza durante la conservazione e la successiva shelf life	Trattare al più presto possibile dopo la raccolta, e comunque entro 7 giorni dalla raccolta	24 ore	43 mg/m³
Pomodori	Rallentamento dello sviluppo del colore e mantenimento della freschezza. Rallentamento della perdita di consistenza quando i frutti vengono trattati durante il viraggio al rosso.	Trattare al più presto possibile dopo la raccolta e comunque entro 1 giorno dalla raccolta per i pomodori già rossi	12 ore	43 mg/m³

Il trattamento si può realizzare a qualsiasi temperatura compresa tra la temperatura di conservazione e la temperatura ambiente (20°C). Per trattamenti ritardati applicare su frutti già refrigerati.
Per ottenere i migliori effetti SmartFresh^SM deve essere applicato su frutti raccolti all'interno del periodo di raccolta raccomandato, su frutti in buone condizioni e con qualità adeguata alla conservazione. Gli effetti di SmartFresh^SM possono essere ridotti in frutti che sono in cattive condizioni e di bassa qualità, che sono già maturi prima del trattamento (già in climaterio) o che sono raccolti al di fuori del periodo raccomandato

(*) NON UTILIZZARE SU MELE DELLA VARIETA' BRAEBURN

Numero massimo di trattamenti: per tutte le colture deve essere eseguito un solo trattamento per ciascun lotto.
SmartFresh^SM deve essere usato in ambienti chiusi a tenuta stagna in modo che non avvengano scambi gassosi con l'esterno durante il trattamento. Gli ambienti chiusi in cui avviene il trattamento dovranno quindi rispettare questo requisito affinché il trattamento con SmartFresh^SM abbia successo.
Dopo il trattamento con SmartFresh^SM i frutti possono essere conservati in accordo alle comuni tecniche di conservazione e commercializzazione, inclusa l'atmosfera controllata, se prevista.

METODO DI TRATTAMENTO
Quando la cella è stata completamente riempita posizionare il diffusore sul pavimento.
Rimuovere il sigillo del diffusore. Aggiungere 8 litri di acqua a temperatura ambiente e premere immediatamente il pulsante (che si illuminerà di rosso).
Il rilascio dell'1-MCP incomincerà approssimativamente dopo cinque minuti. L'operatore dovrà quindi uscire immediatamente e sigillare la cella prima che inizi il rilascio.

La tenuta stagna della struttura garantirà la massima efficacia di trattamento. Quando la cella sarà stata chiusa, verrà esposto un cartello all'esterno con le seguenti indicazioni: ATTENZIONE NON ENTRARE – TRATTAMENTO CON SMARTFRESH^SM IN CORSO. Il cartello rimarrà esposto per tutta la durata del trattamento (24 ore per mele e susine; 12 ore per pomodori) e per l'ulteriore tempo necessario alla eliminazione di eventuali residui mediante ventilazione a porta aperta. La cella di trattamento dovrà rimanere chiusa per il tempo raccomandato (vedi: impieghi e dosi) con la ventilazione attiva per garantire una efficiente circolazione dell'aria all'interno della struttura e con gli eventuali assorbitori di anidride carbonica (ad eccezione dell'idrossido di calcio) e di etilene, o i generatori di ozono, spenti per tutto il tempo di trattamento.
Al termine del periodo di trattamento si raccomanda l'eliminazione di ogni eventuale residuo di 1-MCP tenendo aperta la porta della cella per almeno quindici minuti con il sistema di ventilazione al massimo. Adottare ogni misura idonea ad evitare la presenza di persone nell'area di ventilazione.
Al termine del trattamento verificare che il contenuto nel recipiente sia stato disciolto completamente e che non vi siano residui visibili.

COMPATIBILITÀ CON ALTRI PRODOTTI DA UTILIZZARE IN POST RACCOLTA
Non utilizzare SmartFresh^SM in miscela o contemporaneamente ad altri prodotti.
Non si conoscono effetti negativi dovuti all'utilizzo di altri prodotti applicati in calendario con SmartFresh^SM per il controllo di malattie o disordini da conservazione.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere la confezione ben chiusa prima dell'uso. Conservare in un ambiente ben ventilato. Non conservare in prossimità di cibo o bevande.

SMALTIMENTO
Dopo il recupero del diffusore, risciacquarlo internamente ed esternamente con acqua corrente e lasciarlo asciugare. Il diffusore vuoto sarà recuperato da un rappresentante Rohm and Haas per essere riciclato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE/DIFFUSORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE/DIFFUSORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE/DIFFUSORE.

ISTRUZIONI PER L'USO
Il trattamento deve essere eseguito in una cella a tenuta stagna: verificare che non vi siano possibilità di fuoriuscita del prodotto dalla cella prima di iniziare il trattamento.

1. Quando la cella è stata completamente riempita posizionare sul pavimento il diffusore alimentato con una batteria nuova. Verificare che il sistema di ventilazione della cella (a circolazione interna, senza scambio di aria con l'esterno) sia attivo.

2. Aggiungere 8 litri di acqua a temperatura ambiente (non inferiore a 20°C)	3. Premere il pulsante rosso alla base del diffusore. Verificare che vi sia emissione di bolle d'aria nell'acqua al suo interno	4. Con mani/guanti asciutti rimuovere con cautela il sacchetto idrosolubile contenente SmartFresh^SM dal suo contenitore	5. Introdurre il sacchetto idrosolubile all'interno del sistema. Il rilascio dell'1-MCP incomincerà approssimativamente dopo cinque minuti.

6. L'operatore dovrà quindi uscire immediatamente e sigillare la cella prima che inizi il rilascio. Quando la cella sarà stata chiusa, verrà apposto un cartello all'esterno con le seguenti indicazioni: **ATTENZIONE NON ENTRARE – TRATTAMENTO CON SMARTFRESH^SM IN CORSO.** Il cartello rimarrà sulla porta sino al termine del trattamento. La cella di trattamento dovrà rimanere chiusa per il tempo raccomandato (vedi: impieghi e dosi) con la ventilazione attiva per garantire una efficiente distribuzione del prodotto all'interno della struttura e con gli eventuali assorbitori di anidride carbonica (ad eccezione dell'idrossido di calcio) e di etilene, o i generatori di ozono, spenti per tutto il tempo di trattamento.

7. Al termine del periodo di trattamento si raccomanda l'eliminazione di ogni eventuale residuo di SmartFresh^SM tenendo aperta la porta della cella per almeno quindici minuti con il sistema di ventilazione al massimo. A titolo di precauzione si raccomanda di stare lontani dall'area di ventilazione.
Al termine del trattamento verificare che il contenuto nel diffusore sia stato disciolto completamente e che non vi siano residui visibili. La soluzione rimasta può essere eliminata come rifiuto non pericoloso. Risciacquare accuratamente il sistema per il prossimo utilizzo dopo la sostituzione delle batterie

IN CASO DI EMERGENZA TELEFONARE ALLO 0033140025045

FACSIMILE

ETICHETTA SACCHETTO IDROSOLUBILE

SmartFresh^SM

(PRODOTTO IN POLVERE CONTENENTE SOSTANZA ATTIVA EVAPORABILE, VP IN SACCHETTI IDROSOLUBILI)

Regolatore di crescita per trattamenti in post raccolta di mele, susine e pomodori. Mantiene inalterata la buona qualità dei frutti contrastando gli effetti negativi causati dall'etilene.

Registrazione del Ministero della Salute n. ..... del ....

Contenuto del sacchetto: **34,0-46,9-64,7-89,3-123,2-155,3-187,9 g**

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Partita n...

COMPOSIZIONE

1-metilciclopropene puro (1-MCP)	g 3,3
Coformulanti q.b. a	g 100

Rohm and Haas France S.A.S.
La Tour de Lyon - 185 Rue de Bercy
75579 Paris Cedex 12 - France

Stabilimento di produzione:
IsleChem, LLC
2801 Long Road, Grand Island
New York, NY 14072 (U.S.A.)

Distribuito da:
Rohm and Haas Italia srl
Via Trieste, 25
22076 Mozzate – (Como)

AVVERTENZA: leggere l'etichetta riportata sulla confezione

DA NON VENDERE, NÉ CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

FACSIMILE

ETICHETTA SACCHETTO IDROSOLUBILE

SmartFresh^SM

COMPOSIZIONE

1-metilciclopropene puro (1-MCP)	g 3,3
Coformulanti q.b. a	g 100

Contenuto g
2,5-3,5-4,9-6,3-6,8-7,7-9,1-9,4-12,9-17,8-24,6

06A08618

DECRETO 9 settembre 2006.

Modifica del decreto 4 aprile 2006, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bentosol 35», registrato al n. 13191.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modifiche, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziale in data 4 aprile 2006 con il quale è stato registrato con il n. 13191 il prodotto fitosanitario «Bentosol 35»;

Considerato che, a seguito di ulteriori elementi di valutazione, è stato ravvisato un errore nella data di scadenza dell'autorizzazione;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il precedente decreto dirigenziale del 4 aprile 2006 nella parte relativa alla data di scadenza della autorizzazione che deve intendersi al 31 dicembre 2008;

Decreta:

Il decreto dirigenziale in data 4 aprile 2006 con il quale è stato registrato a nome dell'impresa Solfochimica S.a.s. di Incardona Leonardo Maurizio, con sede legale in Realmonte (Agrigento) il prodotto fitosanitario BENTOSOL 35 registrato al n. 13191 è modificato nella parte relativa alla data di scadenza dell'autorizzazione che deve intendersi al 31 dicembre 2008.

È approvata l'etichetta allegata al presente decreto con la quale il prodotto fitosanitario dovrà essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 9 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BENTOSOL 35

(Polvere secca)
Anticrittogamico

BENTOSOL 35 Reg. Ministero della Salute n. ..... del .....

IRRITANTE

Composizione
ZOLFO puro (esente da Selenio) g. 35
coformulanti (bentonite) q.b. a g.100

Partita n.

Contenuto 1 - 5 - 10 – 20- 25 – 50 Kg

SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via della Libertà, 60 – Realmonte (AG)

Stabilimento di produzione:
SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via Contrada Serra Polizzi – Realmonte (AG)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Non respirare le polveri. Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il BENTOSOL 35 è un fungicida specifico per il controllo dell'Oidio della vite e di numerose colture agrarie, floricole ed ornamentali.
Grazie alla finezza delle sue particelle, il prodotto assicura una copertura uniforme della vegetazione ed una elevata efficacia.
Il BENTOSOL 35 esplica inoltre un'azione collaterale contro eriofide (vite, pero, nocciolo) e contro l'acaro rugginoso delle colture orticole, floricole ed ornamentali.

COLTURE PROTETTE: **vite, pomacee (melo, pero, cotogno), drupacee (pesco, nettarina, albicocco, ciliegio, susino), mandorlo, nocciolo, fragola, ortaggi (ortaggi a foglia ed erbe fresche, ortaggi a radice e tubero, ortaggi a frutto, ortaggi a bulbo, cavoli), barbabietola, cereali, floreali ed ornamentali.**

DOSI D'IMPIEGO
25-50 Kg/ha in funzione dello sviluppo della vegetazione e dell'andamento climatico.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Iniziare gli interventi al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona.

COMPATIBILITÀ
Il BENTOSOL 35 si usa da solo.

FITOTOSSICITÀ
Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman red, Winesap;
PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio;
VITE: Sangiovese.
Può essere fitotossico sulle CUCURBITACEE.

Avvertenza: Impiegare il BENTOSOL 35 a distanza di almeno 20 giorni da interventi con olio minerale e captano. Non effettuare i trattamenti nelle ore più calde della giornata.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

DL 65/2003

06A08617

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2006.

Caratteristiche tecniche dei dispositivi antispruzzi destinati ad essere installati su alcune categorie di veicoli a motore e loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 72, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Vista la legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti;

Visto l'art. 72, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1994, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/226/CEE del 27 marzo 1991 relativa ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Ravvisata la necessità di modificare il decreto del Ministro dei trasporti 2 dicembre 1994 per adeguarne il testo a quanto prescritto dall'art. 72, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1.

Caratteristiche tecniche dei dispositivi antispruzzi

1. I dispositivi antispruzzi di cui all'art. 72, comma 2-*ter* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 2 dicembre 1994 di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/226/CEE del 27 marzo 1991 relativa ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Art. 2.

Modifiche al decreto 2 dicembre 1994

1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto 2 dicembre 1994 è sostituito dal seguente:

«2. È ammesso il rilascio della omologazione parziale CE, prevista dal presente decreto, ai veicoli indicati all'art. 1 se i sistemi antispruzzi in essi installati rispondono alle prescrizioni stabilite nell'allegato III. Ai fini del rilascio dell'omologazione nazionale e dell'immatricolazione dei veicoli delle categorie N2, di massa massima superiore a 7.5 tonnellate, N3, O3, di massa massima superiore a 7.5 tonnellate e O4, l'installazione dei sistemi antispruzzi, omologati secondo le prescrizioni del presente decreto, è obbligatoria a decorrere dalla data di cui all'art. 72, comma 2-*ter* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.».

Art. 3.

Allegato

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2006

Il Ministro: BIANCHI

ALLEGATO

MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI 2 DICEMBRE 1994

1. All'allegato III del decreto 2 dicembre 1994, i punti 0.1 e 0.2, sono modificati come segue ed è aggiunto un nuovo punto 0.2.1:

«0.1. Tutti i veicoli delle categorie N2, di massa massima superiore a 7,5 tonnellate, e delle categorie N3, O3, di massa massima superiore a 7,5 tonnellate e O4, devono essere muniti di sistemi antispruzzi in modo da rispettare le seguenti prescrizioni.

0.2. Le prescrizioni di cui al precedente punto 1 relative ai dispositivi antispruzzi definiti al punto 4 dell'allegato I non sono obbligatorie per i veicoli telaio-cabina, i veicoli non carrozzati, i veicoli «fuori strada» definiti nella direttiva 70/156/CEE né, infine, i veicoli per i quali la presenza di dispositivi antispruzzi è incompatibile con l'impiego previsto. Tuttavia, se tali dispositivi sono montati sui suddetti veicoli, essi debbono essere conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

0.2.1. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, rientrano tra i veicoli per quali la presenza di dispositivi antispruzzi è incompatibile con l'impiego previsto i seguenti:

rimorchi e semirimorchi eccezionali/modulari;

rimorchi e semirimorchi ribassati e/o a "collo di cigno";

rimorchi e semirimorchi dotati di piano di carico più basso rispetto al piano tangente alla parte superiore dei pneumatici e per i quali il carico stesso potrebbe interferire con i sistemi antispruzzo;

veicoli equipaggiati con assali di tipo a pendolo oscillanti e sterzanti;

veicoli classificati "mezzi d'opera" ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera *n)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

veicoli allestiti con cassone ribaltabile per uso misto "strada-cantiere".».

2. All'allegato III del decreto 2 dicembre 1994 è aggiunto un nuovo punto 10.

«10. Deroghe.

10.1. Le seguenti prescrizioni sono applicabili ai soli fini del rilascio dell'omologazione nazionale dei veicoli per quanto riguarda l'installazione dei sistemi antispruzzi.

10.1.1. Nel caso di assi multipli, il sistema antispruzzi di un asse che non è quello più arretrato del gruppo può non ricoprire l'intera larghezza del battistrada del pneumatico quando c'è la possibilità d'interferenza tra il sistema antispruzzi e la struttura dell'asse o della sua sospensione o del carrello.

10.1.2. L'altezza massima dell'orlo inferiore del paraspruzzi rispetto al suolo, fissata a 200 mm dal paragrafo 7.3.3 del presente allegato, può essere elevata fino a 300 mm se il costruttore lo giudica tecnicamente appropriato rispetto alle caratteristiche della sospensione (idem per il paragrafo 9.3.2.1). Ciò, per tenere conto che la corsa di alcune sospensioni conduce in pratica al puro e semplice strappo dei paraspruzzi al di qua di questa altezza, e quindi ad una perdita totale di efficienza.

10.1.3. Il punto 7.1.3 del presente allegato precisa che "se i parafanghi sono costituiti da più elementi, questi, quando sono montati non devono presentare alcuna apertura che consenta l'eventuale fuoriuscita di spruzzi quando il veicolo è in movimento". Tuttavia, è comunque ammesso un collegamento non continuo tra le parti costituenti i parafanghi come ad esempio saldatura a tratti, chiodatura, avvitatura. Inoltre, se questi elementi appartengono ad alcune parti del veicolo aventi un movimento relativo, può essere accettato un gioco tra queste parti purché la sua superficie cumulata, misurata nel punto in cui questi elementi sono più vicini, sia inferiore a 2,5 dm^2 per ruota.

10.1.4. Le prescrizioni dei paragrafi 7.2.3 e 7.2.4 del presente allegato possono non essere rispettate puntualmente, in particolar modo quando il bordo esterno è costituito da diversi elementi aventi un movimento relativo.

10.1.5. La larghezza della parte del paraspruzzi posta al di sotto del parafango deve soddisfare la condizione stabilita al punto 7.3.1 con una tolleranza di 10 mm. Questa misura mira a evitare i dislivelli in modo da facilitare l'adattamento dell'altezza della bavetta ad ogni configurazione di pneumatici e sospensioni, e quindi assicurare in tutti i casi una migliore efficienza dei paraspruzzi in altezza, conservando comunque la stessa efficacia nell'assorbimento laterale dell'acqua spruzzata.

10.1.6. Le motrici (trattori per semirimorchio) a telaio ribassato a carico (definito al punto 6.20 della norma ISO 612 del 1978), quelle cioè che possono presentare un'altezza del perno di aggancio rispetto al suolo inferiore o uguale a 1100 mm, possono essere concepite in modo da derogare dalle prescrizioni dei punti 7.1.3 e 7.2.4 e del primo capoverso del punto 7.1.1 dell'allegato III. In questo modo i parafanghi e i bordi esterni potranno non ricoprire la zona situata immediatamente sopra i pneumatici degli assi posteriori, quando queste motrici sono agganciate a un semirimorchio, al fine di evitare la distruzione del sistema antispruzzi.

Tuttavia, i parafanghi e i bordi esterni di questi veicoli dovranno essere conformi alle prescrizioni dei punti di cui sopra, nei settori situati oltre 50º dalla linea verticale passante per il centro della ruota, davanti e dietro questi pneumatici.

Peraltro, i suddetti veicoli devono essere concepiti in modo da rispondere a tali prescrizioni nel momento in cui circolano senza semirimorchio.

Per poter rispondere alle disposizioni di cui sopra, i parafanghi e i bordi esterni potranno, per esempio, comportare una parte amovibile.

10.1.7. Nel punto 7.1.1c la larghezza totale "q" deve essere almeno uguale alla larghezza di contatto del pneumatico (battistrada).

10.1.8. Il punto 7.2.3 non si applica nel caso di assali sterzanti o autosterzanti.

10.1.9. La prescrizione di cui al punto 7.3.6 è ritenuta soddisfatta, se viene dimostrato che l'installazione del dispositivo è stata eseguita secondo le prescrizioni del costruttore del dispositivo stesso.

10.1.10. In deroga al punto 3.3 dell'allegato II, il marchio di omologazione CE dei dispositivi antispruzzo deve essere ben leggibile su almeno un esemplare di ogni tipo installato.».

06A08616

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1º agosto 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Time Power - Piccola società cooperativa», in Colle Brianza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione di Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 novembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Time Power - Piccola società cooperativa», con sede in Colle Brianza (Lecco) (codice fiscale n. 12639590152) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Enrico Piermartiri, nato a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 30 ottobre 1963 domiciliato in Milano, corso Manforte n. 39 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08660

DECRETO 1° agosto 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. agricola Orsanese - Soc. coop. a r.l.», in Ginosa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione di Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 marzo 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Coop. agricola Orsanese - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ginosa (Taranto) (codice fiscale n. 01975310739) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Franco Alfredo Nicoletti, nato a Milano il 21 gennaio 1963 domiciliato in Lecce, via Leuca n. 198 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08661

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 settembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Nuoro nei giorni 23, 24 e 25 agosto 2006.

Motivazioni.

Con nota AS-1/22889/DU del 23 agosto 2006 questa Direzione regionale, su richiesta dell'Ufficio locale di Nuoro che segnalava la presenza di parassiti nei locali adibiti ad archivio, ha autorizzato la chiusura dello stesso ufficio al fine di consentire l'espletamento delle necessarie operazioni di disinfestazione.

Con il presente decreto si procede al formale accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio in questione, sentito il parere del Garante del contribuente, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 13 settembre 2006

Il direttore regionale: MONTONE

06A08692

PROVVEDIMENTO 18 settembre 2006.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di agosto 2006, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1º gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di agosto 2006, come segue:

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	63,4778
ALBANIA	Lek	ALL	47	122,408
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	93,323
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	103,022
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,45905
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,28041
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,80476
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,94425
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	513,499
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,29322
AUSTRALIA *	Dollaro Australiano	AUD	109	1,67884
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5680,75
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian (nuovo)	AZN	271	1,13615
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,28113
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,482986
BANGLADESH	Taka	BDT	174	89,1773
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,56226
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,51213
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,951
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,28113
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	59,6125
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2749,07
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10,2429
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	7,62027
BRASILE	Real	BRL	234	2,76481
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,01854
BULGARIA *	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,951
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1326,49
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5315,36
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,951
CANADA *	Dollaro Canadese	CAD	12	1,43378
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,05053
CECA (Repubblica) *	Corona Ceca	CZK	223	28,1938
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,951
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,951
CILE	Peso Cileno	CLP	29	689,888
CINA (Repubblica Popolare di) *	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,2141
CIPRO *	Lira Cipriota	CYP	46	0,575848
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	3059,49
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco CFA	XAF	43	577,779
CONGO (Repubblica del)	Franco Congolese	CDF	261	655,951
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,81849
COREA DEL SUD *	Won Sud	KRW	119	1231,42
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,951

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	662,963
CROAZIA *	Kuna	HRK	229	7,28929
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,28113
DANIMARCA *	Corona Danese	DKK	7	7,46093
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,45905
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	41,8518
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,36109
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	11,2099
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,70558
ERITREA	Nakfa	ERN	243	19,217
ESTONIA *	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	11,1487
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,676687
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,20675
FILIPPINE *	Peso Filippino	PHP	66	65,7123
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0,861521
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,951
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	35,8839
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,24449
GHANA	Cedi	GHC	111	11846,6
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	84,4319
GIAPPONE *	Yen Giapponese	JPY	71	148,535
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,676687
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	227,684
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,908322
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,45905
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,7163
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	6960,36
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,951
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,951
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	257,11
HAITI	Gourde	HTG	151	49,3429
HONDURAS	Lempira	HNL	118	24,207
HONG KONG (Cina) *	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,96273
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	59,6125
INDONESIA *	Rupia Indonesiana	IDR	123	11650
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	11764,5
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1891,7
ISLANDA *	Corona Islanda	ISK	62	90,083
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,61077
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	157,602
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	93,3303
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	50,7595
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,370505
LAOS	Kip	LAK	154	12877,1
LESOTHO	Loti	LSL	172	8,90335
LETTONIA *	Lats	LVL	219	0,695978
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1931,55
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	76,4502
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,66294
LITUANIA *	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	10,2612
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61,2891
MADAGASCAR	Ariary (nuovo fr.malgascio)	MGA	268	2745,03
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	175,665
MALAYSIA *	Ringgit	MYR	55	4,70777

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	16,3985
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,951
MALTA *	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,0845
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	344,112
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	40,8634
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	13,9335
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	17,0717
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1496,67
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	32175,3
MONZAMBICO	Nuovo Metical	MZN	272	32,1753
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8,22486
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	8,90335
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	95,5396
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	22,6418
NIGER	Naira	NGN	81	655,951
NIGERIA	Franco CFA	XOF	209	164,263
NORVEGIA *	Corona Norvegese	NOK	8	7,99204
NUOVA ZELANDA *	Dollaro Neozelandese	NZD	113	2,02201
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,493221
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	77,3148
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,28113
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,87514
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	6948,72
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,14502
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,257
POLONIA *	Zloty	PLN	237	3,90457
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,66394
REGNO UNITO *	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,676687
ROMANIA *	Leu	ROL	131	35270,7
ROMANIA *	Nuovo Leu	RON	270	3,52707
RUSSIA *	Rublo Russia	RUB	244	34,2755
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	706,802
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,74049
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,57513
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,676687
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	8769,15
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,951
SERBIA	Dinaro Serbo	CSD	265	83,1948
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	7,04622
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3802,33
SINGAPORE *	Dollaro Singapore	SGD	124	2,01854
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	66,8878
SLOVACCA (Repubblica) *	Corona slovacca	SKK	224	37,6693
SLOVENIA *	Tallero Slovenia	SIT	215	239,621
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	1757,31
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	132,85
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,45905
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,45905
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,45905
STATI UNITI *	Dollaro USA	USD	1	1,28113
SUD AFRICA *	Rand	ZAR	82	8,90335
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	272,874
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,5167
SVEZIA *	Corona Svedese	SEK	9	9,20977
SVIZZERA *	Franco Svizzero	CHF	3	1,57753

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	8,90335
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	4,3282
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	42,0039
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1665,57
THAILANDIA *	Baht	THB	73	48,1923
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,951
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,58116
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	8,01109
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,69229
TURCHIA *	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,88017
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6661,88
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,43545
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2367,84
UNGHERIA *	Forint Ungherese	HUF	153	274,41
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	30,6445
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1572,35
VANUATU	Vatu	VUV	208	142,797
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2750,97
VIETNAM	Dong	VND	145	20512,1
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	253,193
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	4957,34
ZIMBABWE	Nuovo Dollaro Zimbabwe	ZWN	273	320,283

*** N.B. Per le sole valute evidenziate con l'asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia**

Art. 2.

Il presente atto sarà pubbicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2006

Il direttore centrale: BUSA

06A08645

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 19 settembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Agrigento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Agrigento nei giorni 21, 22, 23, 24 agosto 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, essendosi verificato un incendio nei pressi del suddetto ufficio si è interrotto il collegamento alla rete telefonica Telecom e, nelle giornate sopra indicate, l'ufficio di Agrigento non ha potuto prestare i servizi di propria competenza.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961 n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999 n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001 art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 19 settembre 2006

Il direttore regionale: IMBROGLINI

06A08693

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI»

DECRETO RETTORALE 11 settembre 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto della libera Università commerciale «Luigi Bocconi», emanato con decreto rettorale dell'11 luglio 1998, n. 4545, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 5656 del 23 luglio 2001 e n. 5920 dell'11 aprile 2002;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Visto il decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, come modificato con decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270;

Vista la legge 4 novembre 2005 n. 230, recante «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari»;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, recante «Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 4 novembre 2005, n. 230»;

Richiamata la proposta di modifiche al vigente statuto, sottoposta a parere del consiglio di facoltà in data 11 aprile 2006 ed approvata dal consiglio di amministrazione in data 26 maggio 2006, e trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 6 della predetta legge 9 maggio 1989, n. 168, per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca, servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, prot. n. 2957 del 25 luglio 2006, con la quale si comunica di non avere osservazioni da formulare con riferimento alle proposte di modifiche statutarie;

Considerato che le citate modifiche intervengono diffusamente nel testo, nonché sulla numerazione ed organizzazione sistematica dell'articolato, cosicché si rende necessario emanare e pubblicare un testo coordinato e completo di cui all'allegato;

Decreta:

Sono emanate le modifiche allo statuto dell'Università Commerciale «Luigi Bocconi» tutte recepite nel testo finale allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il presente decreto è pubblicato inoltre all'albo di Ateneo.

Milano, 11 settembre 2006

Il rettore: PROVASOLI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI»

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Origine, istituzione e fonti normative

1.1. La libera Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano (di seguito denominata «Università»), fondata da Ferdinando Bocconi, con statuto approvato con regio decreto 29 settembre 1902, è una università legalmente riconosciuta, avente personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare come assicurato dall'art. 33 della Costituzione e a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'«Università» non ha fini di lucro. Essa è finanziata prevalentemente con i proventi derivanti dall'attività svolta ed è gestita da un consiglio di amministrazione i cui componenti sono nominati prevalentemente da soggetti privati.

1.2. Sono fonti normative specifiche dell'«Università»:

le disposizioni costituzionali e le disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

il presente statuto;

i regolamenti richiamati nello statuto e quelli riguardanti ulteriori specifiche materie, approvati dal consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Finalità e attività

2.1. Secondo il programma del suo fondatore, l'«Università» è stata istituita con lo scopo di operare nella formazione, qualificazione e diffusione della cultura, adeguando continuamente il proprio intervento alle mutevoli condizioni del sistema sociale ed economico.

2.2. L'«Università» assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.

2.3. Professori, ricercatori, docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell'«Università», contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.

2.4. L'«Università» cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione culturale e professionale, attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura, seminari, nonché attraverso attività propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni.

Essa cura altresì la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e può attivare iniziative editoriali.

2.5. L'«Università» può conferire i seguenti titoli:

diploma di laurea (DL);

laurea (L);

laurea specialistica (LS) e laurea magistrale (LM);

diploma di specializzazione (DS);

dottorato di ricerca (DR).

L'«Università» rilascia altresì, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 il master universitario di primo e secondo livello.

L'«Università» può rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.

L'«Università» fornisce il proprio qualificato apporto, oltre che alla ricerca scientifica di base, anche allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.

2.6. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'«Università» intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può costituire, partecipare a, e/o controllare società di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Può altresì promuovere, e partecipare, a consorzi con altre università ed organizzazioni ed enti pubblici e privati.

2.7. L'«Università» mantiene rapporti con i propri laureati e partecipanti ai programmi formativi attraverso una o più associazioni, coordinandone la collaborazione al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Università stessa.

Art. 3.

Patrimonio e mezzi finanziari

3.1. L'«Università» utilizza per le attività istituzionali i beni propri o di cui ha la disponibilità per qualsiasi titolo.

3.2. I mezzi finanziari per il conseguimento e lo sviluppo dei fini e delle attività dell'«Università» sono costituiti da:

a) i proventi del lascito del fondatore F. Bocconi Bocconi e del patrimonio dell'Università;

b) il sostegno dell'Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa - Associazione Amici della Bocconi -, di seguito denominato «Istituto Javotte Bocconi», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1955, n. 1395;

c) i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti;

d) altri proventi delle attività istituzionali;

e) le erogazioni e i fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici, imprese e privati interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Capo II

ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Art. 4.

Organi centrali di governo dell'Università - Individuazione

4.1. Sono organi centrali dell'«Università»:

il consiglio di amministrazione;
il comitato esecutivo;
il presidente;
il vice presidente;
il consigliere delegato;
il rettore;
il consiglio accademico;
il senato accademico.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione - Composizione

5.1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'«Università».

5.2. Esso si compone di 19 membri, e precisamente:

a) di persona nominata dal consiglio di amministrazione dell'«Istituto Javotte Bocconi» per le funzioni di presidente;

b) del rettore pro-tempore;

c) di un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) di un rappresentante della regione Lombardia;

e) di un rappresentante della provincia di Milano;

f) di un rappresentante del comune di Milano;

g) di un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;

h) di tre rappresentanti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

i) di nove membri nominati dal consiglio di amministrazione dell'«Istituto Javotte Bocconi», avendo cura che almeno tre di loro siano scelti fra laureati dell'«Università».

5.3. Tutti i componenti il consiglio, ad eccezione del rettore, rimangono in carica quattro anni e possono essere confermati. Il rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.

5.4. I membri del consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del quadriennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

5.5. Il consiglio nomina il segretario che può essere scelto anche tra persone estranee al consiglio.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione - Funzionamento

6.1. Il consiglio si intende validamente costituito quando il numero dei componenti nominati è almeno pari a 11.

6.2. Il consiglio è convocato dal presidente, o in sua assenza dal vice presidente, ove nominato, o dal consigliere delegato, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

6.3. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Salvo la diversa maggioranza prevista per le modifiche statutarie, per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere riguardanti modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del consiglio di amministrazione.

6.4. Il presidente può consentire l'intervento alla riunione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivo, assicurando la possibilità per ciascuno dei consiglieri di intervenire e di esprimere il proprio avviso ed il proprio voto, nonché la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni. In detta ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

6.5. È ammessa la possibilità del voto per corrispondenza, espresso con le modalità disciplinate in apposita delibera del consiglio.

6.6. Alle riunioni del consiglio partecipano senza diritto di voto il direttore generale, il segretario e, con l'approvazione del consiglio, le persone di volta in volta proposte dal presidente.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione - Competenze

7.1. Il consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

7.2. Compete al consiglio di amministrazione:

a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'«Università» e deliberare i relativi programmi;

b) deliberare lo statuto e le relative modifiche. Per quanto riguarda le materie relative all'ordinamento didattico, delibera su proposta del Senato Accademico e sentiti i Consigli di facoltà;

c) deliberare il regolamento generale di Ateneo su proposta del Senato Accademico;

d) deliberare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) approvare gli altri regolamenti che il presente Statuto non attribuisca a organi diversi.

7.3 In particolare spetta al Consiglio di amministrazione:

a) deliberare la costituzione del Comitato esecutivo determinando il numero dei componenti, le competenze allo stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto;

b) approvare il bilancio e il bilancio di previsione dell'«Università»;

c) nominare il Rettore;

d) deliberare l'istituzione e l'attivazione delle strutture didattiche, facoltà e scuole e dei relativi corsi di studio; in particolare l'istituzione dei corsi di studio è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, ad iniziativa della Facoltà di riferimento del corso. L'attivazione dei corsi di studio è deliberata annualmente su proposta del Consiglio della facoltà cui il corso afferisce;

e) nominare, ai sensi dei successivi articoli 20.1 e 12.2 lettera *f)*, i presidi e i direttori delle scuole, nonché, ove richiesto dai rispettivi regolamenti, i preposti ai Centri di servizio;

f) deliberare le modalità di ammissione degli studenti, su proposta del Consiglio Accademico, e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;

g) deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori;

h) deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti;

i) deliberare la nomina del Direttore generale e del Direttore amministrativo;

j) deliberare l'assunzione e la nomina degli altri dirigenti amministrativi.

7.4. Inoltre spetta al Consiglio di amministrazione deliberare:

a) su proposta dei Consigli di facoltà, in ordine ai posti vacanti in organico da coprire con professori di ruolo e alle nomine dei Professori di ruolo da chiamare sui settori scientifico disciplinari;

b) su proposta del Consiglio accademico, in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell'attività didattica, a Professori e Ricercatori di altre Università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

c) in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di carica del rettore e degli altri docenti con incarichi istituzionali;

d) in ordine alle risorse da destinare sia a borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati, sia a contratti a termine di cui al successivo art. 39.2, nonché ai criteri ed alle modalità di selezione dei beneficiari delle borse e dei titolari dei contratti medesimi;

e) in ordine alla determinazione degli organici del personale amministrativo, alle relative assunzioni e provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico, nonché all'adozione dei provvedimenti disciplinari;

f) alla stipula dei contratti di lavoro per il personale amministrativo;

g) in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive;

h) all'accettazione di donazioni, eredità e legati;

i) all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie;

j) all'affidamento a società di gestione e Istituti di credito dell'amministrazione del patrimonio finanziario;

k) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente Statuto.

Art. 8.

Comitato esecutivo

8.1. Il Comitato esecutivo, quando istituito, è formato da componenti in numero da cinque a sette, compresi quali componenti di diritto:

il Presidente del Consiglio di amministrazione;

il vice Presidente, se nominato;

il rettore;

il consigliere delegato.

I componenti non di diritto sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

8.2. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente del Consiglio di amministrazione o - in sua assenza - dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere delegato.

La funzione di segretario del Comitato esecutivo è esercitata dal segretario del Consiglio di amministrazione.

8.3. Il Comitato Esecutivo, quando costituito, delibera in base ai poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione. Alle riunioni del Comitato esecutivo si applicano le previsioni del precedente art. 6.4 e 6.5. Le delibere sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

8.4 In caso d'urgenza il Comitato esecutivo può deliberare anche in ordine alle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle dallo stesso tassativamente escluse. Di tali deliberazioni riferisce al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 9.

Presidente

9.1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso e del Comitato esecutivo, ove costituito.

9.2. Il Presidente in particolare:

a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

b) ha la rappresentanza legale dell'«Università»;

c) assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, fatte salve le competenze del rettore in materia scientifica e didattica;

d) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale;

e) nell'eventualità che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio di amministrazione e/o del Comitato esecutivo e nelle materie di competenza degli stessi organi può adottare provvedimenti urgenti o delegarne l'adozione al Consigliere delegato. Tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo nella prima successiva adunanza.

Art. 10.

Vice Presidente

10.1. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 11.

Consigliere delegato

11.1. Il Consigliere delegato è nominato dal Consiglio di amministrazione, al proprio interno, dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere riconfermato.

11.2. Il Consigliere delegato svolge le funzioni conferite con delega dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente. Sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente, quando non sia stato nominato un vice Presidente.

Art. 12.

Rettore

12.1. Il Rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione, tra i professori ordinari dell'«Università», dura in carica due anni e può essere confermato.

12.2. Il rettore:

a) rappresenta l'«Università» nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;

b) cura l'osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza e delle norme concernenti l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento dell'attività didattica e scientifica;

c) fa parte di diritto, per la durata del Suo mandato, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove costituito;

d) convoca e presiede il Senato Accademico ed il Consiglio Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;

e) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà nel caso sia attivata una sola Facoltà;

f) presenta al Consiglio di Facoltà, al fine di raccoglierne il parere, la proposta di nomina dei Direttori delle Scuole da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

g) nomina:

i Direttori di Istituto, su proposta dei Consigli di Istituto e previa informazione al Consiglio di Amministrazione;

i Direttori dei Centri di ricerca, su proposta del Prorettore alla ricerca, se nominato, e sentito il parere del Direttore dell'Istituto o degli Istituti di riferimento;

h) assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica;

i) formula proposte e riferisce al Consiglio di amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università;

j) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;

k) esercita l'attività disciplinare sul corpo docente e di ricerca e sugli studenti;

l) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico e del Consiglio accademico e, limitatamente alle materie didattiche e scientifiche, del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;

m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'«Università».

12.3. Il Rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'«Università» rientranti nelle sue competenze e può conferire ad alcuni di essi, che siano professori di prima fascia, la qualifica di Pro-Rettore.

12.4. Il Rettore può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Pro-Rettore o da altro professore di prima fascia dell'«Università» nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.

12.5. Il Rettore può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

Art. 13.

Consiglio accademico composizione, competenze e funzionamento

13.1. Il Consiglio accademico è composto dal Rettore che lo presiede, dai Presidi delle facoltà di cui si compone l'«Università», se le Facoltà sono in numero superiore a una, dai Prorettori o Delegati Rettorali, se nominati, dai Direttori delle Scuole, dai Direttori di Istituto o delle altre strutture di cui al successivo art. 29.

Alle sedute del Consiglio accademico partecipano, senza diritto di voto, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale dell'»Università».

In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Consiglio Accademico è presieduto dal Prorettore con maggiore anzianità nel ruolo accademico.

13.2. Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, intervengono alle adunanze del Consiglio accademico, con diritto di parola e di proposta, tre dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà, indicati dai rappresentanti stessi. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità della seduta e della deliberazione.

13.3. Il Consiglio accademico svolge, agendo d'intesa con il Rettore e nell'ambito delle competenze a questi conferite dall'art. 12, funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e controllo del settore accademico dell'Università.

Il Consiglio accademico opera sulla base delle finalità e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

In particolare compete al Consiglio accademico:

a) assicurare il coordinamento tra le Scuole, tra i Centri di ricerca e tra queste strutture e gli Istituti, esaminando e deliberando sugli aspetti relativi alla didattica, alla ricerca e alla gestione delle risorse umane che investono congiuntamente le diverse Scuole, gli Istituti, i Centri di Ricerca;

b) approvare per quanto di competenza e con riguardo alle materie di interesse accademico - i piani pluriennali e i programmi annuali di attività, le proposte di budget annuale e i consuntivi delle Scuole e degli Istituti, oltre al conto consolidato delle strutture didattiche e di ricerca, predisposti dai servizi amministrativi e da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

c) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dell'«Università»;

d) nominare, su proposta del Direttore della Scuola, sentiti i relativi Comitati di corso di studio, i Direttori di corsi di studio che afferiscono alla Scuola;

e) proporre al Consiglio di amministrazione le modalità di ammissione degli studenti ai corsi dell'«Università».

13.4. Al funzionamento del Consiglio accademico si applicano le previsioni del precedente art. 6, in quanto compatibili.

Art. 14.

Senato accademico composizione, competenze e funzionamento

14.1. Il Senato accademico è composto dal Rettore che lo presiede e dai Presidi delle facoltà di cui si compone l'«Università», se le facoltà sono in numero superiore a una.

Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il Consigliere delegato e il Direttore generale dell'«Università».

In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Senato accademico è presieduto dal Preside con maggiore anzianità nella carica.

14.2. In particolare compete al Senato accademico:

a) proporre al Consiglio di amministrazione le variazioni statutarie relative all'ordinamento didattico;

b) deliberare il regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche, su proposta dei Consigli di facoltà - per quanto di rispettiva competenza da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio di amministrazione;

c) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dell'«Università»;

d) stabilire gli indirizzi dell'attività di ricerca.

14.3. Al funzionamento del Senato accademico si applicano le previsioni del precedente art. 6, in quanto compatibili.

Capo III

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 15.

Strutture didattiche e di ricerca, strutture di servizio e amministrative

15.1. L'Università Bocconi svolge la propria attività attraverso la coordinata azione delle strutture didattiche e di ricerca, delle strutture di servizio e amministrative di seguito indicate.

15.2. Appartengono alle strutture didattiche e di ricerca:

le Facoltà;

le Scuole;

le Scuole di specializzazione;

gli Istituti e/o i Dipartimenti;

i Centri e gli organismi di ricerca;

le altre strutture istituite e regolamentate dal Consiglio di amministrazione, secondo le procedure definite in Regolamento generale di Ateneo.

Le facoltà e le scuole, con i relativi corsi di laurea, laurea specialistica e magistrale di afferenza, sono individuate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente statuto.

Tale tabella può essere modificata con delibera del Consiglio di amministrazione.

15.3. Appartengono alle strutture di servizio:

la Biblioteca;

le altre strutture individuate e regolamentate dal Consiglio di amministrazione al fine di supportare e integrare le attività per la didattica, la formazione e la ricerca.

15.4. Appartengono alle strutture amministrative:

la direzione generale;

le strutture amministrative e funzionali individuate e regolamentate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Le facoltà

16.1. Le facoltà concorrono attraverso le proprie competenze didattico scientifiche al funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

16.2. Alle facoltà competono la valutazione periodica dei programmi formativi e dei risultati accademici, nonché l'organizzazione delle attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 17.

Organi delle facoltà

17.1. Sono organi delle facoltà:

il Consiglio di facoltà;

il Preside.

Art. 18.

Consiglio di facoltà- Composizione

18.1. Il Consiglio di facoltà si compone del Preside che lo presiede, dei professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla Facoltà stessa e di una rappresentanza dei ricercatori, in numero di tre.

18.2. Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, intervengono alle adunanze del Consiglio di facoltà, con diritto di parola e di proposta, tre rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea di primo livello, due rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea di secondo livello, un rappresentante degli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, eletti sulla base di apposito regolamento. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità della seduta e delle deliberazioni.

18.3. Alle sedute del Consiglio possono inoltre partecipare, su invito del Preside, limitatamente alle materie di loro interesse, i rappresentanti dei docenti con contratto di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca, nonché degli altri docenti dei corsi di studio. Tali rappresentanti partecipano alla discussione e possono formulare proposte, non concorrono a determinare i quorum costitutivo e deliberativo.

18.4. Le funzioni di segretario del Consiglio di facoltà sono esercitate dal meno anziano di carica tra i professori ordinari o straordinari della facoltà.

18.5. Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di facoltà sono stabilite dal regolamento di Facoltà, deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 19.

Consiglio di facoltà- Competenze

19.1. Al Consiglio di facoltà spettano le attribuzioni previste dal presente Statuto, dal regolamento didattico d'Ateneo e dalla normativa in materia di istruzione universitaria.

19.2. In particolare ad esso sono attribuite le seguenti competenze:

a) deliberare, nei limiti fissati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto, sull'ordinamento degli studi;

b) eleggere, nel caso di attivazione di più facoltà, il preside, richiedendone la nomina al Consiglio di amministrazione;

c) proporre al Consiglio di amministrazione:

l'attivazione annuale dei corsi di studio, su proposta dei Consigli di Scuola e previo parere favorevole del Consiglio accademico;

in ordine ai posti vacanti in organico da coprire con professori di ruolo e alle nomine dei Professori di ruolo da chiamare sui settori scientifico disciplinari;

i criteri di valutazione per il reclutamento, la progressione in carriera e il sistema premiante dei professori e ricercatori di ruolo;

d) coordinare e verificare l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del corpo docente di ruolo;

e) formulare proposte in ordine al regolamento didattico di Ateneo ;

f) esprimere pareri al Consiglio di amministrazione su:

le proposte di modifiche statutarie per le materie relative all'ordinamento didattico;

le proposte di costituzione di nuovi centri di ricerca o di altre strutture didattiche e di ricerca.

Art. 20.

Presidi di facoltà

20.1. Il Preside di facoltà, nel caso di attivazione di più facoltà, è eletto dal Consiglio di facoltà e nominato dal Consiglio di amministrazione, dura in carica un biennio e può essere confermato.

20.2. Il Preside:

rappresenta la facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di facoltà;

convoca e presiede il consiglio di facoltà;

assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche della Facoltà;

è membro di diritto del Senato accademico e del Consiglio accademico;

esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di Statuto e di regolamento.

Art. 21.

Le Scuole

21.1. Le Scuole, nell'ambito delle Facoltà, sono le strutture didattiche di riferimento delle attività formative, organizzate in corsi di studio, tra i quali quelli finalizzati al rilascio dei titoli di cui al precedente art. 2.

21.2. Alle Scuole competono le decisioni in merito all'organizzazione delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 270/04: laurea (L), laurea magistrale (LM), diploma di specializzazione (DS), dottorato di ricerca (DR), nonché per il conseguimento del master universitario di primo e secondo livello e degli altri corsi di alta specializzazione e di perfezionamento istituiti.

21.3. Le Scuole sono poste sotto la responsabilità di un Direttore.

Le Scuole operano sulla base delle finalità e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di facoltà e con il coordinamento del Consiglio accademico.

21.4. Le Scuole operano con le modalità previste dal relativo regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione. In mancanza del relativo regolamento si applicano le disposizioni del regolamento generale di ateneo.

21.5. Le Scuole, diverse dalla Scuola di direzione aziendale SDA Bocconi, disciplinata dal successivo art. 27, sono individuate nell'allegato al presente Statuto di cui al precedente art. 15.2. Ad esse si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 22.

Organi delle Scuole

22.1. Sono organi delle Scuole:

il Direttore della Scuola, altresì denominato Dean;

il Consiglio di Scuola;

i Comitati ed i direttori dei corsi di studio, che afferiscono alla Scuola

Art. 23.

Direttori delle Scuole

23.1. I Direttori delle Scuole sono nominati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Consiglio di facoltà. La durata della carica e le possibilità di conferma sono definite nel regolamento generale di Ateneo, le competenze nel regolamento didattico di Ateneo.

Art. 24.

Consiglio di Scuola

24.1. Il Consiglio di scuola si compone del Direttore della Scuola che lo presiede e dei Direttori dei corsi che afferiscono alla Scuola.

24.2. Al Consiglio di Scuola spettano le attribuzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento didattico d'Ateneo.

24.3. In particolare ad esso sono attribuite le seguenti competenze:

a) deliberare, nei limiti fissati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto, sulla gestione e organizzazione delle attività formative dei corsi di studio che afferiscono alla Scuola

b) approvare il Regolamento didattico dei corsi di studio che afferiscono alla scuola. Il Regolamento didattico dei corsi di studio, adottato in conformità con l'ordinamento didattico, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio

c) svolgere funzioni propositive ed istruttorie nei confronti del Consiglio accademico.

24.4. Nel caso in cui alla Scuola afferiscano meno di tre Corsi di studio, le funzioni del Consiglio di scuola sono esercitate congiuntamente dai Comitati di corso di studio.

Art. 25.

Comitati di corso di studio

25.1. Nei corsi di studio rivolti al rilascio dei titoli di cui al precedente art. 2.5, sono istituiti i comitati di corso di studio.

25.2. Essi sono disciplinati: nel regolamento generale di Ateneo, per quanto concerne la composizione e le modalità di funzionamento; nel regolamento didattico di Ateneo per quanto riguarda le competenze.

Art. 26.

Direttori dei corsi di studio

26.1. I Direttori dei corsi di studio sono nominati dal Consiglio accademico, su proposta del Direttore della scuola cui afferiscono i corsi di studio, acquisito il parere dei Docenti che compongono il rispettivo comitato di corso di studio. La durata della carica e le possibilità di conferma sono definite nel regolamento generale di Ateneo, le competenze nel regolamento didattico di Ateneo.

Art. 27.

LA Scuola di direzione aziendale SDA Bocconi

27.1. Alla Scuola di direzione aziendale SDA Bocconi, di seguito denominata SDA Bocconi, compete di promuovere e organizzare le attività didattiche, di formazione post-esperienza e ricerca finalizzata alle sue attività, attribuitele funzionalmente dal Consiglio di Amministrazione.

27.2. La SDA Bocconi, opera con le modalità previste dal relativo regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione acquisito il parere del Consiglio Accademico, su proposta del Direttore della Scuola sentito il Comitato di direzione di cui al successivo art. 28..

La struttura amministrativa, eventualmente assegnata alla Scuola, è parte della struttura amministrativa dell'«Università» e riferisce al Direttore generale.

Art. 28.

Organi della Scuola di direzione aziendale SDA Bocconi

28.1. Sono organi della SDA Bocconi:

il Direttore, altresì denominato Dean;

il Comitato di direzione;

il Comitato di indirizzo strategico.

28.2. Competenze, composizione e modalità di funzionamento degli organi della SDA Bocconi sono definite nel Regolamento di cui al secondo comma del precedente articolo.

Art. 29.

Istituti - Dipartimenti - Altre strutture

29.1. Il coordinamento e lo sviluppo del sistema interno dell'offerta di risorse e competenze per la didattica e la ricerca e l'orientamento dell'attività di ricerca, concernenti le diverse aree disciplinari, competono agli Istituti o ai Dipartimenti, costituiti in sostituzione degli Istituti o come struttura di coordinamento degli stessi, ovvero ad altre strutture organizzative a ciò dedicate, idonee al perseguimento dei fini indicati.

29.2. L'istituzione delle strutture di cui al precedente comma e la definizione di competenze, composizione e modalità di funzionamento dei rispettivi organi, sono disciplinate nel Regolamento generale dell'Ateneo. In caso di costituzione di strutture sostitutive o ulteriori rispetto agli Istituti, le disposizioni di cui agli articoli 12.2 lettera *g*, 13.3 lettera *a)* e *b)* e 30 si intendono riferite a tali strutture, comunque denominate.

29.3. I professori e i ricercatori di ruolo, nonché gli altri collaboratori all'attività didattica e di ricerca, afferiscono ciascuno ad una sola struttura.

29.4. Sono organi delle strutture:

il direttore;

il consiglio.

Art. 30.

Centri di ricerca

30.1. I centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca, sia su commessa, sia di base

(pura o applicata), relativa ad uno specifico ambito disciplinare, sul quale convergono competenze presenti in uno o più Istituti, potenziando l'efficacia dell'attività di ricerca degli Istituti stessi.

30.2. I Centri di ricerca sono posti sotto la diretta responsabilità di un Direttore, nominato dal rettore su proposta del prorettore alla ricerca, se nominato, sentito il parere del Direttore dell'Istituto o degli Istituti di riferimento.

30.3. L'«Università» può istituire centri di ricerca anche in collaborazione con altre Istituzioni universitarie e non, attraverso apposite convenzioni con Enti pubblici e privati.

30.4. L'istituzione dei Centri di ricerca è disposta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di facoltà, previo parere favorevole del Consiglio accademico.

30.5. Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio accademico, può istituire appositi organi per il coordinamento dell'attività dei Centri di ricerca.

30.6. L'organizzazione dei Centri di ricerca è disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 31.

Strutture di servizio - La Biblioteca

31.1. La Biblioteca è struttura di servizio a supporto delle attività didattiche e di ricerca; è articolabile in sezioni, anche decentrate, costituenti un unico sistema bibliotecario e documentale.

31.2. L'organizzazione della Biblioteca e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 32.

Strutture amministrative

32.1. L'organizzazione della struttura amministrativa è determinata dal Consiglio di amministrazione.

32.2. Alla direzione della struttura amministrativa è preposto il Direttore Generale. L'incarico di Direttore Generale è attribuito a persona nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

32.3. Il Direttore generale:

a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale;

b) esplica, anche in relazione agli esiti del Controllo di Gestione, una generale attività di indirizzo e direzione;

c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi;

d) è responsabile del funzionamento dell'Amministrazione e ne risponde nei confronti degli organi di governo;

e) sovraintende alla attività delle strutture centrali e verifica e coordina l'attività dei dirigenti;

f) assicura le funzioni attribuite al Direttore Amministrativo dalla normativa in materia universitaria;

g) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove costituito;

h) opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe, conferite dal Consiglio di Amministrazione.

32.4. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente e del Consigliere delegato, può delegare alcune funzioni del Direttore generale ad un dirigente amministrativo con mansioni vicarie, specie per quanto concerne quelle previste dalle norme legislative e regolamentari concernenti l'ordinamento universitario, in quanto compatibili con il presente statuto.

32.5. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, può altresì nominare un Direttore amministrativo specificandone compiti e attribuzioni.

Capo IV

ORGANI CONSULTIVI E DI VERIFICA

Art. 33.

Organi consultivi e di verifica - Individuazione

33.1. Sono organi consultivi e di verifica dell'«Università»:

il Consiglio degli studenti;

il Nucleo di valutazione di ateneo;

il Collegio dei revisori dei conti.

33.2. Il Consiglio di amministrazione può istituire altri Comitati, composti anche da esponenti del mondo economico e culturale, in funzione consultiva degli organi di governo dell'«Università» sui temi di interesse per la sua attività e i suoi programmi di sviluppo.

Art. 34.

Consiglio degli studenti

34.1. Il Consiglio degli studenti è organo consultivo dell'«Università» e di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti.

34.2. In particolare il Consiglio degli studenti:

a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;

b) esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;

c) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione.

34.3. Il Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti eletti in ciascun organo collegiale presente in «Università» e per il quale è prevista la partecipazione degli studenti.

Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente che resta in carica per due anni.

Art. 35.

Nucleo di valutazione di Ateneo

35.1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è organo di verifica delle attività di valutazione. È composto da: almeno due docenti dell'Università, due dirigenti amministrativi e almeno due esperti esterni. I componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo sono nominati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio di facoltà per la componente docenti dell'Università.

35.2. Il Nucleo di valutazione di Ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'«Università» ai quali riferisce con relazione annuale.

35.3. L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del nucleo di valutazione di Ateneo sono definiti nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 36.

Collegio dei revisori dei conti

36.1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. Due membri effettivi e un membro supplente sono nominati dall'«Istituto Javotte Bocconi». Un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dalle associazioni di cui al precedente art. 2.7.

36.2. Il Presidente del collegio dei revisori dei conti è nominato dall'«Istituto Javotte Bocconi» tra i componenti effettivi. Il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Capo V

PROFESSORI, RICERCATORI, DOCENTI, PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 37.

Attività didattica e attività di ricerca

37.1. L'«Università» soddisfa le esigenze didattiche e di ricerca nelle varie aree disciplinari con professori e ricercatori di ruolo e con professori, docenti e ricercatori a contratto.

Art. 38.

Professori e Ricercatori di ruolo: nomina, organico e trattamento economico e giuridico

38.1. I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta delle Facoltà interessate, sentito il parere del Rettore e secondo le procedure per il reclutamento professori e dei ricercatori definite dalla legislazione universitaria in materia e dai relativi regolamenti di attuazione ed autonomia approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Università .

38.2. I posti di ruolo dei professori e ricercatori dell'«Università», attualmente previsti in organico, sono individuati nella allegata tabella B.

Tale organico può essere variato con delibera del Consiglio di amministrazione, anche su proposta dei Consigli delle facoltà interessate e sentito il Consiglio accademico.

38.3. Ai professori e ai ricercatori di ruolo dell'«Università» è assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza non inferiore a quello previsto per i professori e i ricercatori di ruolo delle Università statali.

Art. 39.

Professori, docenti e ricercatori a contratto

39.1. Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, i contratti per attività didattica e di ricerca possono essere stipulati con professori, docenti e ricercatori di altre Università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera, estranei ai ruoli accademici.

Tali contratti, di diritto privato e di durata variabile, sono rinnovabili; non configurano se non diversamente disposto - rapporti di lavoro subordinato e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, ed in ogni caso non danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'«Università».

39.2. Per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti e per la collaborazione all'attività didattica e di ricerca, l'«Università» può stipulare contratti a tempo determinato con giovani laureati o dottori di ricerca, anche stranieri.

Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'«Università».

Art. 40.

Personale tecnico-amministrativo

40.1. L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal Consiglio di amministrazione che provvede anche alla nomina dei dirigenti.

Capo VI

STUDENTI

Art. 41.

Ammissione

41.1. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio accademico e valutata la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina annualmente il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di ciascun corso, nonché le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.

Art. 42.

Attività di orientamento e tutorato

42.1. L'«Università» promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attività di tutorato svolte anche con la collaborazione di studenti, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

Art. 43.

Diritto allo studio e servizi

43.1. L'«Università», nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne comunque riconducibili all'«Università» e dalla stessa controllate. Con lo stesso scopo può integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso società controllate e/o con convenzioni con altre istituzioni anche per fornire prestazioni di tipo residenziale e di ristorazione.

43.2. L'Università può gestire, per affidamento dalla Regione e in regime di convenzione con la stessa, i servizi per il diritto allo studio di competenza regionale, tra i quali il servizio mensa ed il servizio alloggi.

Art. 44.

Attività sportive e comitato per lo sport universitario

44.1. L'«Università» collabora alla promozione delle attività sportive con il sostegno all'associazionismo e tramite apposite convenzioni con enti locali e nazionali preposti per legge all'attuazione dello sport in ambito universitario. Al finanziamento delle relative attività si provvede con eventuali fondi finalizzati e appositamente stanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con contributi degli studenti o con altri fondi eventualmente messi a disposizione dall'«Università» e da terzi.

44.2. Presso l'«Università» è costituito il Comitato per lo sport universitario con lo scopo di favorire e disciplinare lo svolgimento delle attività sportive degli studenti universitari a livello amatoriale ed agonistico.

L'organizzazione e il finanziamento del Comitato per lo sport universitario sono definiti nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 45.

Collaborazione degli studenti alle attività dell'Università

45.1. L'«Università» può avvalersi dell'opera degli studenti attivando forme di collaborazione che contemplino prestazioni a tempo parziale per attività di supporto alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo.

45.2. Le modalità e i compensi per tali collaborazioni sono definiti in apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione avendo cura di precisare che le collaborazioni non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né a tempo indeterminato.

Capo VII

NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 46.

Presidi di facoltà e senato accademico

46.1. In caso di attivazione di una sola facoltà le funzioni di preside della facoltà sono svolte dal rettore.

46.2. Se è attivata un'unica facoltà, sono esercitate:

a) dal Consiglio della facoltà attivata le competenze di cui agli articoli 7.2 lettera *b)*, 7.3 lettera *d)*, 14.2 lettera *a)* e *b)*

b) dal Consiglio accademico le competenze di cui agli articoli 7.2 lettera *c)*, 14.2 lettera *c)* e *d)*.

Art. 47.

Disposizioni applicabili in via transitoria

47.1. Dall'entrata in vigore del presente Statuto e fino alla revisione dei Regolamenti dallo stesso previsti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con lo Statuto medesimo.

Art. 48.

Devoluzione del patrimonio

48.1. Quando l'«Università» dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto all'«Istituto Javotte Bocconi».

Art. 49.

Entrata in vigore

49.1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA *A*
Allegata all'art. 15

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA, STRUTTURE DI SERVIZIO ED AMMINISTRATIVE

Facoltà di Economia

Corso di laurea in Economia Aziendale.

Corso di laurea in Economia Politica.

Corso di laurea in Discipline Economiche e Sociali.

Corso di laurea in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari.

Corso di laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali.

Corso di laurea in Economia e Legislazione per l'Impresa.

Con Regolamento didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale del 23 luglio 1999, n. 4818 sono stati inoltre istituiti i seguenti Corsi di laurea:

Corso di laurea in Scienze economiche, statistiche e sociali;

Corso di laurea in Economia per le arti, la cultura e la comunicazione;

Corso di laurea in Giurisprudenza.

Scuola Universitaria Bocconi (altresì denominata *Bocconi Undergraduate School):*

Con Regolamento didattico di Ateneo adottato ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, emanato con decreto rettorale del 23 luglio 2001, n. 5655 sono stati istituiti i seguenti corsi di laurea (L) ad ordinamento triennale:

Nella classe delle lauree in «Scienze dell'economia e della gestione aziendale» (classe 17 del decreto ministeriale del 4 agosto 2000):

Corso di Laurea in Economia Aziendale (CLEA);

Corso di Laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali (CLAPI);

Corso di Laurea in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari (CLEFIN);

Corso di Laurea in Economia e Legislazione per l'Impresa (CLELI);

Corso di Laurea in Economia per le Arti, la Cultura e la Comunicazione (CLEACC).

Nella classe delle lauree in «Scienze economiche» (classe 28 del decreto ministeriale del 4 agosto 2000):

Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali (DES);

Corso di Laurea in Economia dei Mercati Internazionali e delle Nuove Tecnologie (CLEMIT);

Corso di Laurea in Economia e Management Internazionali (Degree in) International Economics and Management (DIEM);

Successivamente, con Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 9 maggio 2006, n. 405 sono stati approvati gli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di laurea (L) ad ordinamento triennale:

Nella classe delle lauree in «Scienze dell'economia e della gestione aziendale» (classe 17 del decreto ministeriale del 4 agosto 2000):

Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management;

Corso di Laurea in Economia e Finanza;

Corso di Laurea in Economia e management per arte, cultura e comunicazione.

Nella classe delle lauree in «Scienze economiche» (classe 28 del decreto ministeriale del 4 agosto 2000):

Corso di Laurea in Economia e Scienze Sociali;

Corso di Laurea in Economia e Management Internazionali (Bachelor of) International Economics and Management (BIEM);

Scuola Superiore Universitaria Bocconi (altresì denominata *Bocconi Graduate School)*

Con Regolamento didattico di Ateneo adottato ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, emanato con decreto rettorale del 31 marzo 2004, n. 7180 e successivamente modificato con decreto rettorale del 9 maggio 2006, n. 405 sono stati approvati gli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di laurea specialistica:

Nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico aziendali (classe 84/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000):

Corso di Laurea Specialistica in General Management, successivamente denominato Management;

Corso di Laurea Specialistica in Marketing management;

Corso di Laurea Specialistica in Organizzazione e sistemi informativi;

Corso di Laurea Specialistica in Amministrazione, finanza aziendale e controllo;

Corso di Laurea Specialistica in Economia e management delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;

Corso di Laurea Specialistica in Economia e management delle istituzioni e dei mercati finanziari;

Corso di Laurea Specialistica in Economia e legislazione per l'impresa;

Corso di Laurea Specialistica in Economia e management per le arti, la cultura e la comunicazione.

Nella classe delle lauree specialistiche in Scienze dell'Economia (classe 64/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000):

Corso di Laurea Specialistica in Discipline economiche e sociali;

Corso di Laurea Specialistica in Economia e management dei mercati internazionali e delle nuove tecnologie.

Scuola di Giurisprudenza Bocconi (altresì denominata Bocconi School of Law

Con Regolamento didattico di Ateneo adottato ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004, emanato con decreto rettorale del 23 luglio 2001, n. 5655, con decreto rettorale del 31 marzo 2004, n. 7180 e con decreto rettorale del 9 maggio 2006, n. 405 sono stati approvati gli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di laurea specialistica e di corsi di laurea magistrale:

Nella classe delle lauree in «Scienze Giuridiche» (classe 31 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000)

Corso di Laurea in Scienze Giuridiche (CLSG).

Nella classe delle lauree specialistiche in «Giurisprudenza» (classe 22/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000) è attivato il seguente corso di laurea specialistica:

Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza.

Nella classe delle lauree magistrali in «Giurisprudenza» (classe LMG/01 di cui al decreto ministeriale 25 novembre 2005):

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Scuola di Dottorato Bocconi (altresì denominata *Bocconi PhD School)*, cui afferiscono i programmi di dottorato direttamente gestiti dall'Università Bocconi nelle aree dell'economia, della finanza, della statistica, del management e del diritto.

TABELLA *B*
Allegata all'art. 38

PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO: NOMINA, ORGANICO E TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO

Per effetto di successivi provvedimenti del Consiglio di amministrazione, la consistenza dell'organico alla data del 26 maggio 2006 è determinata in n. 365 posti di ruolo, comprensivi dei posti destinati al reclutamento da job market internazionale (n. 50 posti), al reclutamento su iniziativa del Rettore (n. 10 posti) e dei posti in convenzione (n. 1 posto).

06A08609

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dei Disciplinanti, in Bozzole

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2006, viene estinta la Confraternita dei Disciplinanti, con sede in Bozzole (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A08680

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita M.V. Assunta, in Borgo San Martino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2006, viene estinta la Confraternita M.V. Assunta, con sede in Borgo San Martino (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A08681

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S. Assunta, in Altavilla Monferrato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2006, viene estinta la Confraternita S. Assunta, con sede in Altavilla Monferrato (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A08682

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Suffragio, in Balzola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2006, viene estinta la Confraternita del Suffragio, con sede in Balzola (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A08683

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Bucchianico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 agosto 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Bucchianico (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

06A08684

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato concernente il ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze

Si rende noto che in data 16 maggio 2006 è stato emesso il decreto interministeriale registrato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze il 1º giugno 2006 con presa d'atto n. 6766, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2006 al n. 5 foglio 131, concernente il ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il predetto ruolo è consultabile sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze (www.tesoro.it)

06A08736

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 settembre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2768
Yen	148,78
Lira cipriota	0,5767
Corona ceca	28,453
Corona danese	7,4595
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67120
Fiorino ungherese	274,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9704
Corona svedese	9,3019
Tallero sloveno	239,60
Corona slovacca	37,501
Franco svizzero	1,5799
Corona islandese	89,49
Corona norvegese	8,3895
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,4350
Nuovo leu romeno	3,5459
Rublo russo	34,0870
Nuova lira turca	1,9275
Dollaro australiano	1,6987
Dollaro canadese	1,4259
Yuan cinese	10,1138
Dollaro di Hong Kong	9,9390
Rupia indonesiana	11807,21
Won sudcoreano	1205,49
Ringgit malese	4,6986
Dollaro neozelandese	1,9136
Peso filippino	64,280
Dollaro di Singapore	2,0235
Baht tailandese	47,850
Rand sudafricano	9,6974

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A08735

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Niferex»

Estratto determinazione n. 284 del 18 settembre 2006

Medicinale: NIFEREX.

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a. via Gadames s.n.c. - 20151 Milano.

Confezione: 100 mg capsule rigide gastroresistenti 50 capsule in blister PP/AL - A.I.C. n. 036743019/M (in base 10) 1319VC (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Composizione: una capsula rigida gastroresistente contiene:

principio attivo: complesso ferro (II) glicina solfato equivalente a 100 mg di Fe**;

eccipienti: acido ascorbico, cellulosa microcristallina, ipromellosa, idrossipropilcellulosa, acido metacrilico-etile acrilato copolimero (1:1) dispersione 30% (eudragit L30 D-55) (contiene acido metacrilico - etile acrilato, sodio laurilsolfato, polisorbato 80), acetiltrietilcitrato, talco.

Involucro della capsula:

corpo: gelatina, titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E 172), ferro ossido giallo (E172);

testa: gelatina, titanio diossido (E 171), ferro ossido rosso (E 172), ferro ossido nero (E 172).

Produzione: Schwarz Pharma Produktions GmbH Galileistrasse 6 - 08056 Zwickau (Germania).

Confezionamento: Schwarz Pharma GmbH Alfred Nobel Strasse 10 (nel sito di Mittelstrasse 15) - 40789 Monheim (Germania).

Rilascio dei lotti: Schwarz Pharma AG Alfred Nobel Strasse 10 - D-40789 Monheim (Germania).

Indicazioni terapeutiche: carenza di ferro.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 100 mg capsule rigide gastroresistenti 50 capsule in blister PP/AL - A.I.C. n. 036743019/M (in base 10) 1319VC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 76.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 7,07 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 11,67 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

R.R.: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08612

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Marxide»

Estratto determinazione n. 285 del 18 settembre 2006

Medicinale: MARXIDE.

Titolare A.I.C.: Arrow Generics Ltd, Unit 2 Eastman Way, Stevenage Herts SG1 4SZ UK.

Confezioni:

0,25 mg/ml sospensione per nebulizzatore 20 fiale LDPE da 2 ml - A.I.C. n. 037018013/M (in base 10) 139QDX (in base 32);

0,25 mg/ml sospensione per nebulizzatore 24 fiale LDPE da 2 ml - A.I.C. n. 037018025/M (in base 10) 139QF9 (in base 32);

0,25 mg/ml sospensione per nebulizzatore 60 fiale LDPE da 2 ml - A.I.C. n. 037018037/M (in base 10) 139QFP (in base 32);

0,5 mg/ml sospensione per nebulizzatore 20 fiale LDPE da 2 ml - A.I.C. n. 037018049/M (in base 10) 139QG1 (in base 32);

0,5 mg/ml sospensione per nebulizzatore 24 fiale LDPE da 2 ml - A.I.C. n. 037018052/M (in base 10) 139QG4 (in base 32);

0,5 mg/ml sospensione per nebulizzatore 60 fiale LDPE da 2 ml - A.I.C. n. 037018064/M (in base 10) 139QGJ (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione per nebulizzatore.

Composizioni:

Marxide 0,25 mg/ml: 1 fiala monodose da 2 ml di sospensione contiene principio attivo: budesonide 0,5 mg;

Marxide 0,5 mg/ml: 1 fiala monodose da 2 ml di sospensione contiene:

principio attivo: budesonide 1,0 mg;

eccipienti: disodio editato, sodio cloruro, polisorbato 80, acido citrico anidro, sodio citrato, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione e confezionamento: Cardinal Health 2200 Lake Shore Drive Woodstock - Illinois 60098 (USA).

Controllo: Bodycote Materials Testing Ltd - Healthcare Laboratory, Lochend Industrial Estate - Newbridge Midlothian EH28 8PL UK.

Rilascio dei lotti: Qualiti (Burnley) Ltd - Talbot Street Briercliffe Burnley BB1O 2JY UK.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma bronchiale persistente in pazienti nei quali l'uso di un inalatore a pressione o la formulazione in polvere sono insoddisfacenti o inappropriati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

0,25 mg/ml sospensione per nebulizzatore 20 fiale LDPE da 2 ml - A.I.C. n. 037018013/M (in base 10) 139QDX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 12,06 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 19,90 euro;

0,5 mg/ml sospensione per nebulizzatore 20 fiale LDPE da 2 ml - A.I.C. n. 037018049/M (in base 10) 139QG1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 18,95 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 31,27 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

R.R.: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08613

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Siccafluid»

Estratto determinazione n. 286 del 18 settembre 2006

Medicinale: SICCAFLUID.

Titolare A.I.C.: Farmila Thea Farmaceutici S.p.a. - via Enrico Fermi n. 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano).

Confezioni:

2,5 mg/g gel oftalmico 10 contenitori monodose in PE da 0,5 g in bustina da 10 monodose - A.I.C. n. 033816024/M (in base 10) 107ZGS (in base 32);

2,5 mg/g gel oftalmico 20 contenitori monodose in PE da 0,5 g in bustina da 10 monodose - A.I.C. n. 033816036/M (in base 10) 107ZH4 (in base 32);

2,5 mg/g gel oftalmico 30 contenitori monodose in PE da 0,5 g in bustina da 10 monodose - A.I.C. n. 033816048/M (in base 10) 107ZHJ (in base 32);

2,5 mg/g gel oftalmico 60 contenitori monodose in PE da 0,5 g in bustina da 10 monodose - A.I.C. n. 033816051/M (in base 10) 107ZHM (in base 32).

Forma farmaceutica: gel oftalmico.

Composizione: 1 grammo di gel oftalmico contiene:

principio attivo: carbomer 974P 2,5 mg/g;

eccipienti: sorbitolo, lisina monoidrato, sodio acetato triidrato, alcool polivinilico, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione controllo finale responsabile e rilascio dei lotti: Laboratoires Unither ZI Longprè 10 rue Andrè Durouchez - 80052 Amiens Cedex 2, Francia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della sindrome dell'occhio secco.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

2,5 mg/g gel oftalmico 10 contenitori monodose in PE da 0,5 g in bustina da 10 monodose - A.I.C. n. 033816024/M (in base 10) 107ZGS (in base 32); classe di rimborsabilità: «C»;

2,5 mg/g gel oftalmico 20 contenitori monodose in PE da 0,5 g in bustina da 10 monodose - A.I.C. n. 033816036/M (in base 10) 107ZH4 (in base 32); classe di rimborsabilità: «C»;

2,5 mg/g gel oftalmico 30 contenitori monodose in PE da 0,5 g in bustina da 10 monodose - A.I.C. n. 033816048/M (in base 10) 107ZHJ (in base 32); classe di rimborsabilità: «C»;

2,5 mg/g gel oftalmico 60 contenitori monodose in PE da 0,5 g in bustina da 10 monodose - A.I.C. n. 033816051/M (in base 10) 107ZHM (in base 32); classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

06A08614

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-226) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00